

Pubblicato il 04/02/2019

Sent. n. 53/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 456 del 2016, proposto da [omissis], rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Tudor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Trieste, Galleria Arrigo Protti n. 1; contro

Comune di Trieste, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maritza Filipuzzi e Valentina Frezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell'avvocatura comunale, in Trieste, via del Teatro Romano 7;

Regione Friuli Venezia Giulia non costituita in giudizio;
per l'annullamento

- della delibera consiliare n. 48 del 21.12.2015, integrata con deliberazione consiliare n. 5 del 09.02.2016, di approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale;
- della delibera giunta regionale del Friuli Venezia Giulia n. 664 di introduzione modifiche e conferma di esecutività della delibera consiliare 48/2015, integrata dalla delibera consiliare 5/2016;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trieste;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2019 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La parte ricorrente è proprietaria di un terreno, sito nel Comune di Trieste, precisamente nella frazione di [omissis].

Sulla base del Piano Regolatore previgente (che risale alla variante n. 66, approvata nel 1997), tale terreno (un appezzamento di circa 9000 mq) ricadeva in zona U2 "*zone di verde pubblico e verde attrezzato*": su di esso era stata inizialmente prevista la realizzazione di un'area giochi.

Tuttavia, con la scadenza del vincolo imposto all'area, e con il conseguente insorgere di una condizione di edificabilità, la ricorrente richiedeva ed otteneva il rilascio di due permessi di costruire, rispettivamente il 30 settembre 2011 (per due edifici) e il 17 ottobre 2013 (per quattro edifici).

Essa impugna ora il nuovo strumento urbanistico generale, definitivamente approvato con la deliberazione del consiglio comunale n. 5 del 2016, contestando il venir meno dell'originario regime di edificabilità, che sarebbe derivato dall'inclusione dell'intera area in zona E3 (a vocazione agricola),

richiedendo, in linea con le osservazioni presentate nel corso del procedimento di approvazione del piano, l'inserimento in zona Bg2 (c.d. "[omissis], con un indice di edificabilità pari a 0,8 mc/mq).

Tali osservazioni (rubricate al n. 677), rileva peraltro l'Amministrazione, costituitasi in giudizio, sarebbero state parzialmente accolte in relazione ad una porzione del lotto, pari a 1000 mq, posto in continuità con la stradina di accesso all'area (seduta del consiglio comunale del 9 dicembre 2015 - doc. 8 del Comune); infine, nelle more della definitiva approvazione dello strumento urbanistico, in data 13 gennaio 2016, è stato rilasciato un nuovo permesso di costruire (cfr. doc. 10 del Comune), avente ad oggetto la realizzazione di quattro unità immobiliari, per complessivi otto alloggi.

2. L'impugnativa, formulata mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato e ritualmente trasposta davanti a questo Tribunale, a seguito di opposizione, consta di quattro motivi, con i quali, viene censurata la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento (art. 7, L. n. 241 del 1990 – primo motivo), la violazione dei diritti della comunità slovena al mantenimento della propria identità storico-linguistico-culturale (art. 21, L. n. 38 del 2001 – secondo motivo), il difetto di motivazione e di istruttoria, che minerebbe i presupposti delle scelte pianificatorie compendiate nello strumento urbanistico (terzo motivo) ed infine l'incompatibilità delle prescrizioni del piano con le forme di gestione e conservazione del territorio praticate dalla comunità locale (quarto motivo).

L'Amministrazione ha controdedotto nel merito, dubitando peraltro della effettiva sussistenza dell'interesse posto alla base del gravame, tenendo conto dell'avvenuto rilascio di un nuovo permesso di costruire e della conservazione delle aspettative della ricorrente di poter edificare parte del terreno.

3. Il ricorso appare manifestamente infondato in relazione a tutti i profili di censura, per cui può prescindersi dal pur non implausibile rilievo di inammissibilità, profilato dall'Amministrazione comunale.

3.1 Quanto al primo motivo, il Collegio deve richiamare il costante insegnamento giurisprudenziale in base al quale, ai sensi dell'art. 13, L. n. 241 del 1990, *"l'adozione di una variante al piano regolatore generale, in quanto provvedimento di pianificazione generale, non deve essere necessariamente preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati"* (Cons. Stato, Sez. IV, n. 5229 del 2011 e n. 4200 del 2013).

Contrariamente a quanto affermato dalla parte ricorrente, la comunicazione di avvio del procedimento non è quindi dovuta.

3.2 In relazione al secondo motivo, con il quale si contesta la violazione delle prerogative della comunità slovena, si deve osservare (anche a prescindere dalla mancata allegazione del pregiudizio che, a causa di tale violazione, si sarebbe determinato nel concreto in capo alla ricorrente) come il procedimento, volto alla adozione e alla successiva approvazione dello strumento urbanistico, abbia assicurato il coinvolgimento degli organi esponenziali (a partire dalle circoscrizioni), rappresentativi di tutte le comunità presenti nel territorio, dei corpi intermedi e dei singoli cittadini, ciascuno titolare di un autonomo potere di iniziativa e di collaborazione (reso effettivo dall'organizzazione di incontri pubblici e dalla diffusione di questionari).

Sotto questo profilo, non può pertanto essere ravvisata alcuna lesione delle caratteristiche storico-culturali custodite dalla comunità slovena (essendo, per contro, ampiamente attestate previsioni di piano volte alla tutela delle specificità del territorio e delle popolazioni), né, più in generale, la violazione del principio rappresentativo tutelato dagli artt. 5 e 6 Cost. e dall'art. 3, D. Lgs. n. 267 del 2000.

3.3 Il terzo ed il quarto motivo possono essere trattati congiuntamente, in quanto connessi.

Riguardo ad entrambi, deve essere richiamato l'indirizzo secondo cui *"il sindacato giurisdizionale sulle scelte pianificatorie dell'Amministrazione comunale è circoscritto alle sole ipotesi di palese erroneità o di manifesta irrazionalità di valutazioni, non potendo il giudice sovrapporre le proprie opinioni a quelle di merito di competenza dell'Amministrazione, onde non travalicare il limite esterno della sua giurisdizione di legittimità"* (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1764 del 2017).

Si osserva inoltre che *"le scelte di natura urbanistica rimesse all'Amministrazione nell'interesse generale sono di regola sufficientemente motivate con l'indicazione dei profili generali e dei criteri*

che hanno sorretto la previsione, senza necessità di una motivazione puntuale e mirata” (ancora T.A.R. Lombardia, Milano, n. 1764 del 2017).

Alla luce di tali principi, va osservato che la scelta pianificatoria dell'Amministrazione non appare di per sé incongrua, né, tanto meno, contraddittoria rispetto alla struttura dei luoghi, al contesto rurale e alla presenza di rilevanti presidi paesaggistici.

L'individuazione delle destinazioni d'uso, benché temperata mediante il rilascio di un ulteriore permesso di costruire (che avrebbe consentito di conservare apprezzabili margini di edificabilità in una parte del fondo), corrisponde allo stato di fatto rilevato nel concreto e al contesto in cui si colloca il terreno.

L'attendibilità di tale scelta, da un lato, non può essere seriamente scalfita dalle opposte deduzioni, formulate dalla ricorrente, sostanzialmente riferibili a mere percezioni empiriche, carenti di oggettivi riscontri e di adeguata base peritale; dall'altro lato, essa va ricondotta alle direttive e agli obiettivi esplicitamente posti alla base delle scelte pianificatorie, compendiate nel nuovo piano regolatore (come rinvenibili nella relazione generale al P.R.G.C.), da identificarsi, nel caso di specie, con la necessità di ridurre la capacità insediativa, di promuovere un minor consumo del suolo e, infine, di salvaguardare le valenze paesaggistiche e ambientali dislocate, pur in ambito periferico, nel tessuto urbano.

Direttive ed obiettivi che se, per un verso, attengono alla sfera della discrezionalità amministrativa (come tale esclusa dall'alveo del sindacato giurisdizionale), per l'altro sorreggono, secondo una linea di evidente continuità e coerenza (specie in relazione ai richiamati riscontri fattuali), le scelte pianificatorie introdotte dal Comune nella propria strumentazione urbanistica, così da regolare e (contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente) agevolare la fruizione del territorio da parte delle comunità locali, le quali, peraltro, non potrebbero comunque disporre al di fuori di un contesto normato, che, nell'osservanza del principio democratico, raccordi le complessive esigenze della popolazione alle linee di sviluppo impresse dall'Amministrazione.

Entrambe le censure sono dunque infondate, con la conseguente reiezione del ricorso.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente a rifondere al Comune di Trieste le spese di giudizio, che liquida in € 1.500,00, oltre ad imposte ed oneri se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Lorenzo Stevanato, Consigliere

Nicola Bardino, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Nicola Bardino

IL PRESIDENTE

Oria Settesoldi

IL SEGRETARIO

